



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 57 del 28-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART.151 D.LGS.N.267/2000 ED ART.10 D.LGS.118/2011)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 10:12, nella sala adunanza del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LIGIOS GIOVANNI	P	MANCA SALVATORE	P
PULINAS LEONARDO	P	PUGGIONI PATRIZIA	A
CANU VALENTINO	P	DORE ALESSANDRO	P
PISANO SIMONA	P	PULIGA ANTONELLO	P
PAZZOLA MAURIZIO	P	URGEGHE FRANCO	P
FARRE FRANCO	P	MANNU MARCO	P
ZUNCHEDDU ELENA	P		

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Zanda Monica

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Prende la parola il Sindaco nel comunicare che il Bilancio 2019 è stato redatto con non poche difficoltà legate anche al prossimo pensionamento dell'attuale Responsabile di Ufficio Ragioneria che ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione per aver prestato servizio non solo in questi anni ma anche sino all'ultimo giorno di lavoro, dimostrando capacità e attaccamento all'Ente. Il Bilancio 2019 è un Bilancio che come al solito contiene tutte le risorse del PLUS. E' un Bilancio di sacrifici ma che porterà a molte soddisfazioni. Ci sono atti concreti relativi a programmi di questa Amministrazione. Nel campo delle Opere Pubbliche vi è da dire che siamo beneficiari di diversi finanziamenti tra cui il finanziamento di €1.000.000,00 per l'efficientamento energetico della Casa Comunale. Sono inseriti anche finanziamenti dove il Comune è stato chiamato a contribuire l'opera, ad esempio la messa in sicurezza del Campanile della Chiesa. In merito all'alienazione dei terreni, se si dovessero vendere tutti si conferma la volontà politica di vedere e capire quali siano eventuali esigenze da portare avanti. Vi è anche da dire che nel Bilancio 2019 non figurano i soldi che gestisce l'Unione dei Comuni per conto del nostro Ente, come i finanziamenti di cui alla programmazione territoriale (anfiteatro, castello e valle dei Mulini), circa € 1.200.000,00, dei quali l'Unione ha già ricevuto la prima tranche del finanziamento. Non ci sono neanche i 600.000 euro da dividere in tre Comuni per la sistemazione delle strade agrarie. Sono iniziati i lavori dell'asilo nido, è in gara il progetto delle balaustre e anche quello che prevede la nuova sede del centro di aggregazione in Via Roma – Piazza San Valentino, mentre si sposteranno nel 2019 i lavori Iscol@ e su questo si ritiene che non sia stato un errore essere passati all'Asse II anche in considerazione che l'Asse I è ancora fermo. Il Bilancio seppur con sacrifici si chiude positivamente.

Prende la parola il Consigliere Urgeghe nel premettere che non è intenzione della minoranza fare polemiche ma ritiene di dover formulare alcuni rilievi, partendo dal DUP. Si legge nel documento che il Comune di Osilo è in continuo calo demografico e su questo occorre puntarsi e fare iniziative che favoriscano la permanenza delle persone in Paese. Si chiede al Sindaco di convocare un tavolo di confronto per trovare una soluzione per un Paese che rischia di estinguersi. Va bene fare le opere pubbliche ma occorre trovare soluzioni per il Paese e offrire immediate risposte, come la valorizzazione delle trazioni locali, il coinvolgimento delle associazioni tra cui la Pro Loco per attuare iniziative e aumentare il numero dei visitatori. Altro argomento sono i Piani urbanistici e Piani Particolareggiati che sono imprescindibili per uno sviluppo del paese. Le manifestazioni andrebbero strutturate. Per tali motivi il gruppo di minoranza anticipa il suo voto contrario all'approvazione del Bilancio che altro non è che un Bilancio tecnico.

Riprende la parola il Sindaco che replica nel dire che il Bilancio è certamente un Bilancio tecnico e se l'altra alternativa è lavorare in dodicesimi con servizi essenziali da garantire allora è meglio approvare un Bilancio tecnico. Il calo demografico è una delle problematiche che più mi ha fatto ragionare all'inizio del mandato e confrontandomi con altre realtà locali mi sono reso conto che è un problema comune quasi fisiologico. Se mancato i servizi, quelli che il Comune non è in grado di garantire, è automatico lo spostamento della popolazione verso centri maggiori. Ad esempio l'ATS ha comunicato che non era più in grado di garantire il servizio prelievi in loco, a seguito della protesta di alcuni sindaci compreso il Comune di Osilo siamo riusciti ad ottenere il servizio per n. 2 volte al mese. Si conferma comunque la disponibilità ad un confronto per trovare altre soluzioni. Un'altra iniziativa che porteremo avanti sono le case ad 1€ dove già sappiamo che ci sono alcuni cittadini disposti a disfarsi degli immobili. Occorre anche citare la riattivazione del servizio di ristorazione del Montegranatico e ci impegneremo per la riattivazione del servizio di ricettività dell'albergo diffuso ma questo è un discorso a parte considerato che gli immobili non sono nella proprietà del Comune. Siamo d'accordo sul coinvolgimento delle associazioni e sulle manifestazioni ma pensando ai singoli confermo che purtroppo per la valorizzazione delle tradizioni locali esiste un bando GAL che rilascia attestati di primo e secondo livello pagando anche il rimborso spese ma non si riesce a chiudere le classi per assenza di partecipazione.

E' nostro intendimento valorizzare i prodotti locali collaborando anche con altre realtà. Infine, per quanto riguarda i piani urbanistici si sta lavorando anche su quel fronte per chiudere i vecchi finanziamenti con il supporto della regione sardegna e abbiamo già inviato la richiesta per il coordinatore del PUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta comunale, con propria deliberazione in data 17/12/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, così come evidenziato dal revisore nella propria relazione;

CONSIDERATO che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco dei tributi anche per il 2019, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione relativa all'**approvazione/conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- *la deliberazione relativa all' approvazione/conferma della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (eventuale);*
- *la deliberazione relativa alla conferma della maggiorazione della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 (eventuale);*
- *la deliberazione con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza (eventuale);*
- **la deliberazione relativa all' approvazione/conferma delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- **la deliberazione relativa all' approvazione/conferma delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza *(ovvero delle tariffe per l' approvazione/conferma del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);*
- **la deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;**
- **la deliberazione di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- **la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- **il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;**

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014)
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto l'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 che stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2017 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2018;
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

Rilevato che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto *del Ministro dell'interno il quale ha stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali*;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti 8 favorevoli e n. 4 contrari (Farre, Urgeghe, Mannu e Zuncheddu)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si allegano gli equilibri finali;

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	6.920,87	6.920,87	6.920,87
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.816.763,26 0,00	7.776.464,28 0,00	7.249.465,06 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	7.687.007,38 0,00 67.000,00	7.642.617,08 0,00 67.000,00	7.111.336,12 0,00 67.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	122.835,01 0,00 0,00	126.926,31 0,00 0,00	131.208,07 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016,
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Mannu, Urgeghu, Farre e Zuncheddu)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Sindaco
LIGIOS GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Zanda Monica

Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Puggioni Antonina

Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Puggioni Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi col n.

Prot. n.

Osilo, li __02-01-2019 __

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Osilo, li __28-12-2018 __

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Zanda Monica
